

TI_GERICHTE 10.2005.90 vom 14. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.90

FR: TI_GERICHTE 10.2005.90 du 14 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2005.90 del 14 giugno 2005

Volltext

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.90

10.2005.220

DA 63/2005

DA 1186/2005

Bellinzona

14 giugno 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1, ,

prevenuta colpevole di 1. sottrazione di una cosa mobile,

per avere, a _____, località _____, il 5 settembre 2004, in danno di _____, ritenendo fosse irregolare e con l'intenzione di consegnarlo ad un legale, sottratto, senza intenzione di appropriarsene, un registratore Sanyo del valore di fr. 500.--, causando un pregiudizio considerevole al legittimo detentore (già restituito alla parte lesa);

2. violazione di domicilio,

per essere entrata nelle circostanze di cui sopra, indebitamente e contro la volontà di _____ sulla di lui proprietà al fine di portare via il registratore citato;

3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza autorizzazione, a _____, nel corso dell'anno, fino al 5 settembre 2004, coltivato una pianta di canapa, sequestrata dalla Polizia al momento del controllo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 141, 189 CPS, 19a LStup;

perseguita _____ con decreto d'accusa del 10 gennaio 2005 n. DA 63/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione al decreto d'accusa n. DA 63/2005 interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005 dall'accusata;

e inoltre

prevenuta colpevole di 1. danneggiamento di poca entità,

per avere, a _____, nel corso del mese di maggio del 2004, graffiando la scritta _____ rendendola illeggibile, intenzionalmente danneggiato un cartello indicante la proprietà privata di _____;

2. violazione di domicilio,

per essere entrata indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, nelle surriferite circostanze, nella proprietà di _____, allo scopo di commettere il danneggiamento di cui sopra;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 144 cpv. 1, 172ter, 186 CPS;

perseguita con decreto d'accusa del 29 marzo 2005 n. DA 1186/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione al decreto d'accusa DA 1186/2005 interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 14 giugno 2005, al quale hanno partecipato l'imputata e l'interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d'accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata, la quale si dichiara non colpevole per tutti i capi di imputazione a lei ascritti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L'imputata è autrice colpevole di:

1.1. Sottrazione di una cosa mobile,

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68, 141, 144 cpv. 1, 172ter, 186 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. sottrazione di una cosa mobile, art. 141 CPS, in combinazione con l'art. 172ter CPS,

2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1, in combinazione con l'art. 172ter CPS,

3. ripetuta violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti compiuti a _____ il 5 settembre 2004, nonché nel mese di maggio 2004, nelle circostanze descritte ai punti nri. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005 e ai punti nri. 1 e 2 del decreto d'accusa n. DA 1186/2005 del 29 marzo 2005;

e la proscioglie dall'accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti al punto n. 3 del decreto d'accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.